

Statuto aggiornato a seguito dell'aumento di capitale sociale effettuato in data 21 dicembre 2017 in esecuzione della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 21 settembre 2017. L'aumento di capitale e l'aggiornamento del presente Statuto sono stati iscritti al Registro delle Imprese di Treviso in data 4 e 16 gennaio 2018.

STATUTO

Titolo I

Denominazione, Sede, Oggetto, Durata

Art. 1) E' costituita una società per azioni denominata: "STEFANEL S.P.A."

Art. 2) La società ha sede in Ponte di Piave (TV). Essa ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze e dipendenze in genere, sia in Italia, sia all'Estero.

Art. 3) La società ha per oggetto: - la produzione ed il commercio, anche al dettaglio, di maglierie e di articoli di abbigliamento in genere; - l'assunzione, in Italia e/o all'Estero, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in qualunque società, impresa, consorzio o enti in genere; - lo svolgimento di attività di assistenza e coordinamento finanziario, amministrativo, tecnico, organizzativo di consulenza in processi produttivi e di tecniche gestionali sia per le società, imprese, consorzi ed enti nei quali la società partecipa sia per terzi; - la promozione ed il collocamento di valori mobiliari e la locazione finanziaria nei confronti di società controllate o collegate; - la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, purché non esercitate nei confronti del pubblico; - l'acquisto, la vendita e la gestione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o assimilati, di obbligazioni di qualunque genere e di titoli azionari, quotati o meno in Borsa; - il rilascio di garanzie, avalli e fidejussioni, a favore di terzi nell'interesse anche di società, imprese, consorzi o enti che direttamente o indirettamente controlla o che sono collegate; - essa può compiere infine ogni tipo di operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, commerciale e industriale ed ogni qualsivoglia atto di elargizione liberale che il Consiglio di Amministrazione giudichi necessaria ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, ad esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e delle attività riservate per legge.

Art. 4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Titolo II

Capitale Sociale ed Azioni

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro **19.296.437,95** (diciannovemilioniduecentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque) ~~16.496.437,95~~ (sedicimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola ~~novantacinque~~), diviso in numero **291.470.883** (duecentonovantunomilioniquattrocentosettantamilaottocentottantatre) ~~84.526.556~~ (ottantaquattromilioniecinquecentoventiseimilacinquecentocinquantasei) azioni ordinarie e numero 1.994 (millenovecentonovantaquattro) azioni di risparmio.

Le azioni ordinarie sono nominative: quando fosse consentito dalla legge l'azionista potrà richiedere, a sue spese, la conversione delle proprie azioni ordinarie da nominative al portatore e viceversa. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. Le azioni di risparmio sono al portatore. A richiesta ed a spese dell'azionista possono essere tramutate in azioni di risparmio nominative e viceversa. I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della società, né quello di richiederne la convocazione. In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle altre azioni.

In caso di scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di

non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

In caso di esclusione dalla negoziazione delle azioni ordinarie o di risparmio, le azioni di risparmio manterranno i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale degli azionisti di risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge; anche i poteri a lui spettanti sono quelli espressamente previsti per legge. Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo direttamente o tramite gli amministratori investiti di particolari cariche, informano tempestivamente per iscritto, in modo adeguato, il rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni di rilievo economico, finanziario o patrimoniale effettuate dalla società e/o dalle società controllate che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio. La deliberazione di emissione di nuove azioni di risparmio aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, tanto in sede di aumento di capitale sociale, quanto in sede di conversione di azioni già emesse di altre categorie, non esigerà l'approvazione dell'Assemblea speciale della categoria delle azioni di risparmio, né di quella delle altre categorie, fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel.

L'Assemblea – fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel – potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

L'Assemblea – fermi e impregiudicati in ogni caso i diritti dei titolari degli SFP Stefanel – potrà inoltre attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della sua deliberazione.

Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

In caso di aumento di capitale a pagamento il diritto di opzione può essere escluso nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Art. 5-bis) L'Assemblea straordinaria del 21 settembre 2017 ha deliberato l'aumento del capitale sociale della società per un importo di nominali Euro 2.800.000,00 (duemilioniottocentomila virgola zero zero) e quindi da Euro 16.496.437,95

(sedecimilioniquattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque) a Euro 19.296.437,95 (diciannovemilioniduecentonovantaseimilaquattrocentotrentasette virgola novantacinque), con sovrapprezzo di Euro 7.200.000,00 (settemilioniduecentomila virgola zero zero), e così per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), mediante l'emissione di n. 206.944.327

(duecentoseimilioninovecentoquarantaquattromilatrecentoventisette) azioni ordinarie al prezzo unitario di Euro 0,0483 (di cui Euro 0,0135 da destinare a capitale ed Euro 0,0348 da destinare a riserva sovrapprezzo) riservato in sottoscrizione a River Tre S.p.A., anche attraverso la compensazione di crediti vantati dalla stessa verso la società, relativamente al quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017.

Titolo II-bis

Strumenti finanziari partecipativi

Art. 5-ter) La società, a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile, in conformità alle disposizioni di legge, nonché di quanto previsto nel presente statuto e nella correlata delibera di emissione.

Art. 5-quater) L'Assemblea straordinaria del 21 settembre 2017 ha deliberato – ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2346, comma 6, del Codice Civile, l'emissione – in via inscindibile – di n. 15.000.000 (quindicimilioni) strumenti finanziari partecipativi del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuno, per un complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero), riservati in sottoscrizione a River Tre S.p.A. e alle Banche Debito Consolidato, da liberarsi anche attraverso la compensazione di crediti vantati dagli stessi verso la società, relativamente alla quale è pendente il termine per la sottoscrizione fino al 31 dicembre 2017 (gli “SFP Stefanel”). In particolare, detti strumenti finanziari partecipativi sono disciplinati dal relativo regolamento allegato al presente statuto sub Allegato 1 (Regolamento SFP) il quale forma parte sostanziale ed integrante del presente statuto (il “Regolamento SFP Stefanel”).

Per “Banche Debito Consolidato” si intendono Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

Titolo III

Assemblee

Art. 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e speciale, è convocata nei modi, nei casi e termini di legge, nonché ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Ove previsto dalla normativa applicabile, l'avviso sarà inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o su almeno uno dei seguenti quotidiani: "Milano Finanza" o "Il Corriere della Sera". Nel medesimo avviso di convocazione può essere fissata, per altri giorni, la seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria e all'Assemblea speciale, le convocazioni successive. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria ovvero l'Assemblea straordinaria si tenga a seguito di un'unica convocazione. Fermi e impregiudicati i diritti dei titolari degli SFP Stefanel e le prerogative dell'assemblea speciale dei titolari degli SFP Stefanel, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 7) La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento o rinuncia, la Presidenza dell'Assemblea spetta, in via graduata di età prima al Vice Presidente e quindi agli amministratori delegati, se esistono, ed infine agli altri amministratori. In mancanza, il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di incaricati di sua fiducia, verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. L'Assemblea elegge il Segretario, anche tra coloro che non sono titolari del diritto di voto, e, ove occorrono, due Scrutatori. Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente. Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante, fermo comunque quanto previsto nei successivi articoli 9 e 18 del presente statuto.

Art. 8) Fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, per l'intervento, la rappresentanza, la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria e speciale, si applicano le norme di legge e di statuto. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari del diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato l'attestazione della loro legittimazione, comunicata alla società in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata in conformità alla normativa applicabile. In particolare, la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate

nell'avviso di convocazione.

La società ha la facoltà di designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Art. 8-*bis*) Per quanto occorrer possa, fermo e impregiudicato quanto previsto dal Regolamento SFP Stefanel, l'Assemblea straordinaria approva ovvero l'Assemblea ordinaria autorizza preventivamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile: (x) le operazioni straordinarie aventi a oggetto esclusivamente fusioni, trasformazioni e scissioni riguardanti la società; (y) qualsivoglia modifica del Regolamento SFP Stefanel e qualsivoglia modifica dello statuto della società (ivi incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della società e degli SFP Stefanel e le operazioni sul capitale) che possa pregiudicare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel; e (z) qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei titolari degli SFP Stefanel anche ai sensi dell'art. 2376 del Codice Civile; diverse da quelle di competenza dell'Assemblea straordinaria, e/o per le quali la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci non sia già prevista dalla legge.

Titolo IV

Amministrazione

Art. 9) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri rieleggibili, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea che procede alla nomina determina preliminarmente la durata del mandato che non potrà essere superiore a tre esercizi. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno due dei componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero il diverso maggior numero richiesto dalla normativa comunque applicabile alla società, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dalla Consob con apposito Regolamento, tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza, non possono essere inseriti nelle liste candidate che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di fiduciaria, più di una lista.

In ciascuna lista i candidati devono essere indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve contenere almeno un numero di candidati in possesso dei summenzionati requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato una quota di candidati pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e

corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

All'atto della presentazione deve inoltre essere depositata, presso la sede sociale, la seguente documentazione:

- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nelle liste presentate, ivi compresa l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascun candidato presso altre società quotate o presso società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani, nonché gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal codice di comportamento cui la società abbia aderito.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai titolari del diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, un numero di amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere meno uno;

b) il restante amministratore sarà tratto, nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa, dalla seconda lista più votata che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

Nel caso in cui due o più liste che non sono collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si trarrà da ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo in esse previsto, un amministratore, risultando tra essi eletto il più anziano di età.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero minimo di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo 9, il candidato o i candidati non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/anno sostituito/i dal/dai candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo l'ordine progressivo.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio, l'Assemblea delibera con le maggioranze di

legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto con la procedura del voto di lista di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione, laddove possibile, nominando, secondo l'ordine progressivo riportato nella lista, persone tratte dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad accettare la carica. Ove si abbia cessazione dalla carica di un amministratore indipendente, la sostituzione avverrà, in quanto possibile, nominando il primo dei candidati indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'amministratore cessato. Qualora ciò non sia possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione senza vincoli di lista. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina in modo da assicurare il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora per qualsiasi motivo venisse a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, decade l'intero Consiglio e si dovrà convocare al più presto l'Assemblea per le nuove nomine.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quegli atti che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 2365 del Codice Civile sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 11) Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente; il Consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limitazioni previste dalla legge, i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento. Al Presidente spettano i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto; nei casi di sua assenza o impedimento per qualunque ragione, tali poteri sono esercitati dal Vice Presidente ove nominato.

In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne fanno parte di diritto il Presidente e il o gli amministratori Delegati. I Consiglieri chiamati a ricoprire cariche sociali durano in carica per tutto il tempo del loro mandato di amministratori. Il Comitato può riunirsi per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza a norma del successivo art. 12 dello statuto sociale. Delle deliberazioni del Comitato si farà constare da apposito libro dei verbali da redigere dal segretario, scelto dal Comitato di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Comitato stesso. I verbali saranno sottoscritti in segno di approvazione dal Presidente e dal segretario e del contenuto degli stessi dovrà essere data lettura in occasione della prima riunione successiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche fuori della sede sociale, in Italia o all'Estero, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sia di iniziativa degli stessi, sia ogni qualvolta ne facciano loro richiesta la maggioranza degli amministratori o almeno un sindaco. La convocazione sarà fatta con lettera, telefax, telegramma o posta elettronica portanti l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, giorno ed ora della riunione, spediti al domicilio o, a seconda dei casi, all'indirizzo di posta elettronica di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, nei quali basterà il preavviso di soli due giorni. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo

quanto previsto dal successivo articolo 12-*bis*. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente del Consiglio e, in sua assenza, in via graduata di età al Vice Presidente e quindi agli amministratori Delegati, se esistono, ed infine all'amministratore più anziano. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Fermo l'obbligo degli organi delegati, da assolvere con periodicità almeno trimestrale, di riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381 V comma del Codice Civile, gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o siano influenzati dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento. Tali informazioni sono comunicate verbalmente in occasione delle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo o in forma scritta mediante l'invio di apposite relazioni.

Art. 12-*bis*) Le deliberazioni del Consiglio di seguito elencate richiederanno il voto favorevole di almeno 8 consiglieri di amministrazione su 9:

(i) acquisizioni o investimenti non previsti nel Piano, purché di valore singolo o comunque riconducibile ad una operazione economica unitaria, superiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) ovvero di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), restando inteso che le suddette soglie saranno calcolate facendo riferimento ai singoli esercizi;

(ii) atti di Disposizione diversi dagli atti Atti di Disposizione Consentiti purché di valore complessivo, nel corso di un singolo esercizio, superiore a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), restando inteso che la suddetta soglia sarà calcolata facendo riferimento a singoli esercizi.

Per "Atti di Disposizione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, scissione ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo, pegno e usufrutto) su un bene o un complesso di beni, di partecipazioni, di crediti pro-soluto, nonché di eventuali diritti derivanti da contratti di leasing.

Per "Atti di Disposizione Consentiti" si intendono (a) le dismissioni espressamente previste dal Piano, (b) la dismissione di beni nell'ambito dell'attività ordinaria della Società e (c) la dismissione di beni strumentali obsoleti, (d) la dismissione di beni strumentali, finalizzata alla loro sostituzione con altri beni strumentali ed (e) le Dismissioni Negozi Key Money Consentite.

"Dismissioni Negozi Key-Money Consentite" ha il significato attribuito a tale espressione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-*bis* legge fallimentare, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa). Per "Piano" si intende il piano industriale e finanziario, inclusivo della manovra finanziaria ivi definita, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2017, che costituisce la base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti della società ex art. 182-*bis* legge fallimentare, perfezionato in data 28 luglio 2017 (n. rep. 4042; n. racc. 2167 notaio in Milano Andrea De Costa). Art 13) Delle deliberazioni del Consiglio si farà constare da apposito libro verbali da redigersi dal

Segretario, scelto dal Consiglio di volta in volta, ovvero nominato periodicamente anche fra persone estranee al Consiglio stesso. I verbali saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo potranno, nell'ambito dei poteri loro spettanti, e scegliendo anche al di fuori dei loro membri, nominare o far nominare direttori generali, conferire o dare facoltà di conferire e revocare mandati, nonché nominare e dare facoltà di nominare e revocare institori o procuratori per singoli atti o categorie di atti, stabilendo anche i relativi compensi.

Art. 15) Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, previo parere del Collegio Sindacale, e alla revoca di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché – in ogni caso – di una specifica competenza in materia di a) informazione contabile e finanziaria e b) gestione e controllo delle relative procedure, nonché c) di una qualificata esperienza almeno triennale nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Art. 16) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo potrà essere assegnato dall'Assemblea ordinaria, anche in via preventiva e per l'intero mandato di carica, un compenso annuo per l'importo e con le modalità che l'Assemblea stessa andrà a fissare. Independentemente da quanto sopra stabilito, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è regolata dalla norma dell'art. 2389 III comma del Codice Civile.

Titolo V

Firma e rappresentanza sociale

Art. 17) La rappresentanza legale della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì conferire la rappresentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, anche al Vice Presidente e/o a uno o agli amministratori Delegati.

Titolo VI

Collegio Sindacale

Art. 18) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale, che non siano in possesso del suddetto requisito, sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di Amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, e cioè, alternativamente, il diritto industriale, commerciale, tributario, statistica nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa e cioè quelli relativi alla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento in genere, articoli accessori e complementari all'abbigliamento, nonché quelli relativi alle attività di gestione dell'airport

retailing.

Attribuzioni, doveri e durata del Collegio sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre, si applicano ai sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con regolamento Consob.

La nomina dei sindaci è effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto e messe a disposizione del pubblico secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Hanno comunque diritto a presentare una lista i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dal precedente articolo 9 per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Si osservano le norme di legge e di regolamento vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultate seconde per numero di voti, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa e la presidenza spetterà al primo candidato di detta lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio e il soggetto verbalizzante.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione in base alla normativa applicabile.

Titolo VII

Bilancio ed Utili

Art. 19) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20) Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue: a) il 5% (cinque per cento) al fondo riserva legale, fino a che questo abbia raggiunto un ammontare pari almeno alla quinta parte del capitale sociale; b) alle azioni di risparmio è assegnato un dividendo fino alla concorrenza del 7,5%

(sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione); quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore al 7,5% (sette virgola cinque per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 3,75 per azione), la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi; c) gli utili che residuano, salvo che l'Assemblea ne stabilisca una diversa destinazione, sono ripartiti tra tutte le azioni, quale dividendo, in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, nella misura del 3% (tre per cento) di Euro 50 (cinquanta) per azione (pari a Euro 1,5 per azione). Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, l'importo fisso pari a Euro 50 (cinquanta) in precedenza menzionato ai punti b) e c) sarà modificato in modo conseguente.

La società può deliberare, ricorrendo i presupposti di legge e con le modalità previste dalla stessa, la distribuzione di acconti sui dividendi. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato entro quei termini e con quelle modalità che saranno stabilite annualmente dall'Assemblea e i dividendi che non siano stati esatti andranno prescritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

Per chiarezza, i diritti patrimoniali attribuiti ai titolari degli SFP Stefanel emessi ai sensi dell'art. 5-ter) del presente statuto non pregiudicano i diritti patrimoniali degli azionisti di risparmio di cui alla lett. b) del presente articolo dello statuto.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione della società

Art. 21) In caso di scioglimento della società si procederà a termini di legge. L'Assemblea nomina il o i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 50 (cinquanta) per azione. Nel caso di raggruppamenti o di frazionamenti azionari, come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli azionisti di risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero un valore nominale, tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente.

Titolo IX

Recesso

Art. 22) Gli azionisti hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per gli azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Titolo X

Disposizioni generali

Art. 23) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

**Regolamento degli
Strumenti Finanziari Partecipativi
di Stefanel S.p.A.**

**Articolo 1
Oggetto**

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina le modalità, i termini, il regime di circolazione, le condizioni di emissione, le caratteristiche, nonché i diritti patrimoniali e amministrativi degli strumenti finanziari partecipativi non quotati (gli “**SFP Stefanel**” o “**SFP**”) che saranno emessi da Stefanel S.p.A. (la “**Società**”) ai sensi dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) in virtù di delibera dell’assemblea straordinaria dei soci del 21 settembre 2017.
- 1.2 Il Regolamento costituisce allegato e parte integrante dello Statuto, ai sensi di quanto disposto dall’Articolo 5-*quater* dello Statuto medesimo.
- 1.3 Gli SFP Stefanel possono essere Trasferiti soltanto in conformità alle disposizioni del Regolamento e dello Statuto. Tutti gli SFP Stefanel hanno le medesime caratteristiche e conferiscono gli stessi diritti patrimoniali e amministrativi, secondo quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto.
- 1.4 Gli SFP Stefanel sono rappresentati da certificati cartacei rilasciati dalla Società e sottoscritti da un amministratore della stessa (i “**Certificati**”).
- 1.5 I Certificati sono nominativi e contengono la denominazione di “*Certificato Rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di Stefanel S.p.A.*”, con indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi del titolare (il “**Titolare**”), nonché del numero di SFP Stefanel rappresentati dal Certificato e del valore complessivo dell’Apporto (come *infra* definito) riferibile agli SFP Stefanel rappresentati dal singolo Certificato.
- 1.6 I Certificati devono riportare l’indicazione dei Trasferimenti e dei vincoli sugli stessi.
- 1.7 Il Titolare ha facoltà di ottenere dalla Società il raggruppamento o il frazionamento dei propri Certificati, fermo restando che il singolo SFP Stefanel non può essere frazionato.
- 1.8 Ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati all’esercizio dei diritti, patrimoniali e amministrativi, incorporati negli SFP Stefanel, la Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il “**Registro**”) con indicazione:
 - (a) del numero degli SFP emessi e in circolazione, nonché dei relativi Certificati;
 - (b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari, nonché degli eventuali successivi Titolari;
 - (c) dell’indirizzo di ciascun Titolare per le comunicazioni;

- (d) dei Trasferimenti e dei vincoli relativi agli SFP Stefanel; e
- (e) dei dati identificativi del Rappresentante Comune dei Titolari nominato ai sensi del successivo Paragrafo 6.2(e) del Regolamento e dell'indirizzo di tale Rappresentante Comune (se diverso da quello indicato al Paragrafo 1.8(c) che precede) per le comunicazioni che dovranno essere allo stesso inviate ai sensi dello Statuto e/o del Regolamento.

1.9 I termini che non siano altrove definiti nel Regolamento avranno il significato di cui all'**Allegato 1.9** (*Definizioni Ulteriori*).

Articolo 2

Apporto, valore nominale e destinatari

- 2.1 La Società ha deliberato l'emissione, in un'unica soluzione, di SFP Stefanel del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuno, da sottoscrivere alla pari, per un importo complessivo massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).
- 2.2 Gli SFP saranno offerti in sottoscrizione a River Tre S.p.A., con sede in Milano, via San Barnaba 32, codice fiscale e partita IVA 09923060967 ("**River Tre**") e alle Banche Debito Consolidato (come *infra* definite), ciascuna nelle proporzioni indicate nell'**Allegato 2.2** (*SFP Stefanel-Banche*), o nella diversa proporzione che le Banche Debito Consolidato saranno libere di convenire. Gli SFP eventualmente non sottoscritti dalle Banche Debito Consolidato saranno offerti in sottoscrizione a River Tre.
- 2.3 Tutti gli SFP dovranno essere sottoscritti e contestualmente liberati mediante apporto in denaro di una somma pari al valore nominale degli SFP Stefanel sottoscritti (l'**Apporto**"), con la precisazione che il debito da Apporto potrà essere estinto dai sottoscrittori degli SFP anche tramite compensazione volontaria, per pari importo, con crediti vantati da ciascun rispettivo sottoscrittore nei confronti della Società.
- 2.4 In considerazione del fatto che gli SFP Stefanel sono titoli aventi natura partecipativa, l'Apporto, effettuato a fondo perduto, viene contabilizzato in un'apposita riserva indisponibile di patrimonio netto denominata "*Riserva Apporti Strumenti Finanziari Partecipativi*" (la "**Riserva SFP**") costituita secondo i principi contabili applicabili. La titolarità degli SFP Stefanel, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento, non attribuisce alcun diritto di restituzione e/o rimborso dell'Apporto né di quanto confluito nella Riserva SFP, se non in caso di scioglimento della Società. In tale ultima ipotesi, gli SFP Stefanel avranno diritto di concorrere alla ripartizione dell'attivo secondo quanto disposto dal Paragrafo 4.3 che segue.
- 2.5 La Riserva SFP non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto, né può essere distribuita o utilizzata (salvo quanto previsto nel Regolamento) se non con il consenso scritto di tutti i Titolari. La Riserva SFP può essere utilizzata al fine di adottare una delibera volta a coprire perdite della Società, solo a condizione che siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- (a) tutte le altre riserve volontarie della Società siano state preventivamente e integralmente utilizzate a copertura perdite;
 - (b) le perdite siano rilevanti ai sensi dell'art. 2446, comma 2, cod. civ., ovvero dell'art. 2447 cod. civ..
- 2.6 La copertura delle perdite verrà effettuata: **(i)** in primo luogo, mediante utilizzo delle riserve volontarie diverse dalla Riserva SFP; **(ii)** in secondo luogo, mediante utilizzo della Riserva SFP; e **(iii)** in terzo luogo, mediante utilizzo delle riserve legali e riduzione del capitale.
- 2.7 In ogni caso, l'eventuale riduzione e/o azzeramento della Riserva SFP per perdite non pregiudicherà in alcun modo i diritti dei Titolari né comporterà in alcun caso l'estinzione degli SFP Stefanel, che resta regolata unicamente dal successivo Articolo 7 del Regolamento.

Articolo 3

Competenza per l'emissione

L'emissione degli SFP Stefanel, in conformità e nei limiti di cui al Paragrafo 2.1 del Regolamento, è assunta sulla base di una delibera dell'assemblea straordinaria della Società.

Articolo 4

Diritti patrimoniali

- 4.1 Gli SFP Stefanel attribuiscono ai Titolari – a prescindere dall'ammontare degli SFP Stefanel nonché dall'ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente (e quindi anche in caso di utilizzo totale o parziale della Riserva SFP per coprire perdite della Società) e nei limiti di quanto previsto nel Titolo VII dello Statuto con riferimento alle azioni di risparmio – i seguenti diritti patrimoniali (i “**Diritti Patrimoniali SFP**”):
- (a) a far tempo dal momento in cui si sia verificata la Condizione di Maturazione degli SFP (come *infra* definita), il diritto di percepire, con priorità rispetto alle azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 100% (cento per cento) delle Distribuzioni, sino a che i Titolari abbiano percepito un importo complessivo pari alla Soglia SFP;
 - (b) a far tempo dal momento in cui sia stata raggiunta la Soglia SFP, il diritto di percepire, *pari passu* con le azioni rappresentative del capitale sociale della Società di qualsiasi categoria, il 15% (quindici per cento) delle Distribuzioni.
- 4.2 Gli SFP Stefanel attribuiscono a ciascun Titolare, che sia regolarmente iscritto nel Registro, il diritto di ricevere un ammontare di Pagamenti ai sensi del precedente Paragrafo 4.1, in proporzione al numero di SFP posseduti rispetto al numero totale di SFP, il tutto entro i limiti di quanto previsto dal Titolo VII dello Statuto con riferimento alle azioni di risparmio.
- 4.3 In sede di scioglimento della Società, ciascun SFP Stefanel attribuisce al Titolare il diritto alla ripartizione del residuo attivo di liquidazione (inclusa la Riserva SFP, se esistente), dopo il

pagamento di tutti i creditori sociali, secondo la priorità e nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, anche con riferimento alle azioni di risparmio di cui al Titolo VII dello Statuto, e dai Paragrafi 4.1 e 4.2 che precedono.

- 4.4 Ai Titolari non spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di nuove azioni e/o obbligazioni convertibili.
- 4.5 Resta inteso che i Diritti Patrimoniali SFP verranno meno in caso di ammissione della Società a una Procedura Concorsuale, senza pregiudizio per quanto già acquisito da ciascun Titolare in conformità al Regolamento.

Articolo 5

Diritti amministrativi

Gli SFP attribuiscono ai Titolari – a prescindere dall’ammontare degli SFP nonché dall’ammontare della Riserva SFP tempo per tempo esistente (e quindi anche in caso di utilizzo totale o parziale della Riserva SFP per coprire perdite della Società) – i seguenti diritti amministrativi:

- (a) il diritto di ricevere l’avviso di convocazione delle assemblee dei soci della Società;
- (b) il diritto di veto su:
 - (i) le operazioni straordinarie che riguardino la Società aventi a oggetto fusioni, trasformazioni e scissioni;
 - (ii) qualsivoglia modifica del Regolamento e qualsivoglia modifica dello statuto della Società (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia modifica dei diritti delle azioni della Società e degli SFP nonché le operazioni sul capitale) che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari; e
 - (iii) le delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società su qualsiasi materia che possa pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari anche ai sensi dell’art. 2376 cod. civ.;
- (c) il diritto di impugnare le delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società che siano lesive dei propri diritti ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento, sempre che, con riferimento a tali delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione della Società, le stesse non siano assunte in conformità a una delibera dell’Assemblea Speciale ai sensi del successivo Articolo 6.

Articolo 6

Assemblea speciale dei Titolari

- 6.1 I Titolari non hanno diritto di voto nell’assemblea dei soci della Società.
- 6.2 Ferma ogni ulteriore competenza prevista dalla legge o dal presente Regolamento, i Titolari hanno diritto di riunirsi e di votare in un’apposita assemblea speciale (l’“**Assemblea Speciale**”) al fine di deliberare, anche ai sensi dell’art. 2376 cod. civ., su:

- (a) le materie di cui all'Articolo 5(b) e (c);
- (b) l'approvazione di delibere dell'assemblea dei soci della Società che possano pregiudicare e/o limitare i diritti dei Titolari;
- (c) l'approvazione di tutte le modifiche, quand'anche non pregiudizievoli, del presente Regolamento;
- (d) l'approvazione delle modifiche delle disposizioni dello Statuto relative agli SFP Stefanel e/o alla distribuzione di utili e/o riserve;
- (e) la nomina, la revoca, la sostituzione del rappresentante comune dei Titolari (il "**Rappresentante Comune**") e la determinazione dei relativi compensi i quali saranno posti a carico della Società.

Nei predetti casi *sub* (a), (b), (c) e (d), il Presidente dell'Assemblea Speciale o altro rappresentante comune designato dall'Assemblea Speciale medesima parteciperà all'assemblea dei soci o al consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) senza diritto di voto per comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale.

- 6.3 Prima di assumere ogni eventuale deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Paragrafo 6.2, l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) dovranno essere portati a conoscenza dell'orientamento assunto dall'Assemblea Speciale e l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) non potranno assumere validamente una deliberazione ove l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa. Al fine di evitare ogni dubbio, resta pertanto inteso che l'assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società (a seconda del caso) non potranno assumere validamente una deliberazione in merito alle materie di cui al precedente Paragrafo 6.2 qualora l'Assemblea Speciale non si sia espressa in senso favorevole alla stessa in conformità ai *quorum* costitutivo e deliberativo di cui al successivo Paragrafo 6.8.
- 6.4 Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi del Paragrafo 6.2 ed esprimere il relativo orientamento e/o contenuto della decisione, il consiglio di amministrazione della Società convocherà in tempo utile l'Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta inviata, ai sensi del successivo Articolo 11 del Regolamento, ai Titolari, con l'ordine del giorno dell'assemblea generale o della riunione dell'organo amministrativo (a seconda del caso) e ogni ulteriore elemento informativo. Tale comunicazione deve essere ricevuta dai Titolari almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza generale o il consiglio di amministrazione (a seconda del caso).
- 6.5 I Titolari, rappresentativi di almeno il 5% (cinque per cento) degli SFP Stefanel in circolazione, ovvero la diversa minore percentuale rappresentativa degli SFP Stefanel in circolazione di cui siano complessivamente Titolari una o più Banche Debito Consolidato, avranno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea Speciale, la quale sarà effettuata, in conformità al Regolamento, dal Rappresentante Comune.
- 6.6 L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere spedito con le modalità di cui all'Articolo

11 del presente Regolamento. Esso deve essere ricevuto dai Titolari almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea Speciale.

- 6.7 L'Assemblea Speciale delibera altresì validamente, anche ove non convocata come sopra, allorché siano presenti tutti i Titolari e il Rappresentante Comune nonché la maggioranza dei componenti degli organi amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione.
- 6.8 L'Assemblea Speciale, in prima, seconda convocazione e ogni ulteriore convocazione, è regolarmente costituita con la presenza, e delibera con il voto favorevole, di tanti Titolari che rappresentino oltre il 91% (novantun per cento) degli SFP in circolazione, ovvero la diversa maggiore percentuale risultante dalla somma tra: **(x)** la percentuale rappresentativa degli SFP Stefanel in circolazione di cui siano complessivamente Titolari River Tre o, ove applicabile, i suoi successori o aventi causa; e **(y)** l'1% (uno per cento).
- 6.9 L'Assemblea Speciale è presieduta dal Rappresentante Comune dei Titolari o da altra persona nominata dalla stessa assemblea speciale a maggioranza dei Titolari presenti, calcolata in base al valore nominale degli SFP.
- 6.10 I Titolari hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia: **(a)** della documentazione relativa al bilancio, delle relazioni infrannuali e di ogni altra relazione e/o documentazione della Società a cui abbiano accesso i soci; e **(b)** dei documenti che, ai sensi di legge, devono essere depositati presso la sede sociale a beneficio dei soci prima dello svolgimento delle assemblee dei Soci.
- 6.11 I Titolari possono farsi rappresentare da un delegato, munito di delega scritta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2372 cod. civ. espressamente applicabili a tale delega.
- 6.12 Le Assemblee Speciali possono tenersi anche in audio o video conferenza a condizione che:
- (a)** possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei presenti e verificata regolarità delle deleghe eventualmente rilasciate;
 - (b)** vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
 - (c)** venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - (d)** venga consentito al presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- 6.13 Le decisioni assunte dall'Assemblea Speciale ai sensi del presente Articolo 6 saranno vincolanti per tutti i Titolari (inclusi quelli assenti e quelli dissenzienti) e, una volta riportate alla Società, per la Società e per i suoi soci.

Articolo 7

Durata

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento e/o dallo Statuto gli SFP Stefanel hanno scadenza pari a quella della Società, come eventualmente prorogata ai sensi della legge e dello Statuto, senza pregiudizio per quanto già acquisito dai Titolari.

Articolo 8

Regime di circolazione

- 8.1 Sino al 2° (secondo) anniversario della data di avvenuta distribuzione ai creditori sociali, ai Titolari e agli azionisti della Società di tutti i proventi derivanti dal perfezionamento della Dismissione Stefanel (come definita nell'Accordo di Ristrutturazione), gli SFP Stefanel non potranno essere Trasferiti, fatta eccezione per i Trasferimenti effettuati a soggetti di gradimento delle Banche Debito Consolidato che siano Titolari di SFP (i “**Cessionari**”).
- 8.2 Resta fermo che: **(a)** i Cessionari non potranno comunque essere soggetti giuridici che operino nel settore dei c.d. *turnaround* aziendali e che siano concorrenti diretti di Oxy Capital, restando inteso che tra tali soggetti che non potranno essere Cessionari sono inclusi: **(i)** le società di cartolarizzazione in cui i suddetti soggetti siano investitori nei titoli in misura prevalente rispetto ad altri sottoscrittori ovvero abbiano sottoscritto la quota non allocata sul mercato tramite quotazione dei titoli e/o agiscano quali *special servicer*; **(ii)** i fondi in cui detti soggetti operino quali *management company* e/o SGR; **(b)** i Trasferimenti di SFP dovranno essere in ogni caso condizionati alla avvenuta adesione, da parte dei Cessionari, all'Accordo di Ristrutturazione e agli altri accordi relativi alla ristrutturazione dell'indebitamento della Società, tramite sottoscrizione di una lettera di adesione e all'assunzione da parte dei Cessionari di tutti gli obblighi previsti da tali accordi a carico del Titolare che abbia Trasferito SFP.
- 8.3 Ai fini del Trasferimento degli SFP Stefanel, la Società provvederà ad annotare il nome del beneficiario del Trasferimento di SFP Stefanel sul Certificato e nel Registro oppure, in alternativa, provvederà a rilasciare un nuovo Certificato intestato al beneficiario del Trasferimento previa annotazione dell'emissione e dell'annullamento del Certificato del Titolare che abbia Trasferito SFP Stefanel sul Registro. Il soggetto che chieda l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato a esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal beneficiario del Trasferimento di SFP Stefanel, questi dovrà esibire il Certificato e dimostrare il proprio diritto mediante atto autenticato da un notaio.

Articolo 9

Pagamenti e arrotondamenti

- 9.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari o, ove applicabile, ai loro successori e aventi causa, ai sensi del presente Regolamento, verrà eseguito sul Conto Paying Agent.

- 9.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari o, ove applicabile, dei successori ed aventi causa, per importi non inferiori al centesimo di euro. Qualora ad essi risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di euro, se il terzo decimale è uguale o maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro superiore, mentre se il terzo decimale è inferiore a 5 (cinque), il pagamento in favore di tale Titolare o, ove applicabile, dei successori e aventi causa sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di euro inferiore.

Articolo 10 **Investimento di rischio**

Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP Stefanel, riconosce ed accetta che gli SFP Stefanel costituiscono un investimento di rischio, considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali e amministrativi specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento e dallo Statuto.

Articolo 11 **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via email, inviata, se alla Società, presso la sede della Società all'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione e, se al Titolare, all'indirizzo del medesimo indicato nel Registro.

Articolo 12 **Legge applicabile**

Il Regolamento e gli SFP Stefanel sono regolati dalla legge italiana.

Articolo 13 **Foro competente**

Per tutte le controversie relative agli SFP Stefanel, all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

Articolo 14 **Ulteriori Disposizioni**

- 14.1 La sottoscrizione e il possesso degli SFP Stefanel comporta la piena conoscenza e accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.
- 14.2 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

Elenco Allegati

Allegato 1.9

(Definizioni Ulteriori)

Allegato 1.9-bis

(Crediti Banche)

Allegato 2.2

(SFP Stefanel-Banche)

ALLEGATO 1.9

DEFINIZIONI ULTERIORI

“**Accordo di Ristrutturazione**” indica l'accordo di ristrutturazione del debito della Società *ex art. 182-bis*, comma 1, l. fall. stipulato fra, *inter alios*, la Società e le Banche Aderenti in data 21/28 luglio 2017.

“**Apporto**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.3.

“**Assemblea Speciale**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.2.

“**Banche Aderenti**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A..

“**Banche Debito Consolidato**” indica Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A., Veneto Banca S.p.A. in l.c.a., Banco BPM S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in l.c.a. e Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..

“**Certificati**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.4.

“**Condizione di Maturazione degli SFP**” indica il momento in cui la Società abbia effettuato sul Conto Paying Agent il pagamento integrale di un importo complessivo pari alla somma tra: **(i)** la Nuova Finanza Post Omologa (per capitale e interessi tempo per tempo maturati); **(ii)** un importo convenzionalmente pari agli interessi tempo per tempo maturati dalla data del 2 novembre 2016 e non pagati al tasso convenzionale dell'1% annuo sulla quota capitale dei Crediti Banche; e **(iii)** un importo pari a Euro 66.600.000,00 (sessantaseimilioneisecentomila/00).

“**Conto Paying Agent**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Crediti Banche**”: indica i crediti delle Banche Debito Consolidato nei confronti della Società (con esclusione dei crediti relativi alle Linee di Credito non Consolidate) come risultanti alla data del 2 novembre 2016 (inclusa), maggiorati dei relativi interessi sulla base dei Contratti Originari (come definiti nell'Accordo di Ristrutturazione): (x) corrispettivi maturati e maturandi, non pagati, sino alla Data di Avveramento della Condizione Sospensiva (inclusa), sulla base, ove applicabili, dei tassi di interesse previsti dall'Accordo 2014 (come definito nell'Accordo di Ristrutturazione); e (y) di mora maturati, non pagati, sino alla data del 2 novembre 2016 (inclusa); e indicati nell'**Allegato 1.9-bis** (*Crediti Banche*) al presente Regolamento.

“**Data di Avveramento della Condizione Sospensiva**” indica la data in cui sia intervenuta l'efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione a seguito del verificarsi di tutte le relative condizioni ivi previste all'articolo 18 entro il relativo termine di avveramento.

“**Diritti Patrimoniali SFP**” ha il significato di cui al Paragrafo 4.1.

“**Distribuzioni**” indica qualsiasi flusso, diverso dal pagamento di un debito, distribuito dalla Società ai suoi soci (quali, a titolo di mero esempio, distribuzioni di utili, riserve di utili e capitale e/o saldo di liquidazione).

“**Linee di Credito non Consolidate**” ha il significato attribuito a tale espressione nell'Accordo di Ristrutturazione.

“**Nuova Finanza Post Omologa**” indica il finanziamento di importo in linea capitale complessivamente pari a Euro 23.763.051,00 (ventitremilionisettecentosessantatremilacinquantuno/00) con carattere di prededucibilità ai sensi dell’Articolo 111 l. fall., erogato alla Società in esecuzione dell’Accordo di Ristrutturazione.

“**Pagamento/Pagamenti**” indica i versamenti di denaro effettuati a qualsivoglia titolo, ivi incluso, ma non limitatamente a, il rimborso di esposizioni, la corresponsione di interessi e qualsiasi distribuzione in relazione agli SFP Stefanel.

“**Procedura Concorsuale**” ha il significato attribuito a tale espressione nell’Accordo di Ristrutturazione.

“**Rappresentante Comune**” ha il significato di cui al Paragrafo 6.2(e).

“**Registro**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.8.

“**Regolamento**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**Riserva SFP**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.4.

“**River Tre**” ha il significato di cui al Paragrafo 2.2.

“**SFP**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**SFP Stefanel**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**Società**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**Soglia SFP**” indica l’ammontare complessivo dei Pagamenti effettuati dalla Società ai Titolari, a titolo di Diritti Patrimoniali SFP, per un importo complessivo pari a Euro 81.400.000,00 (ottantunomilioniquattrocentomila/00).

“**Statuto**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.1.

“**Titolare**” ha il significato di cui al Paragrafo 1.5.

“**Trasferire**” e/o “**Trasferimento**” qualsiasi negozio o atto, tra vivi o a causa di morte, anche a titolo gratuito (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita, l’impegno preliminare di vendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la scissione, la fusione, la liquidazione, il trasferimento d’azienda, la vendita forzata, la vendita in blocco, la costituzione in pegno o altre forme di garanzia), in forza del quale si consegua o si possa conseguire, in via diretta o indiretta e anche solo potenzialmente, il risultato del trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) o dell’impegno al trasferimento (anche temporaneo e/o fiduciario) della proprietà o della nuda proprietà o dei diritti (pegno, usufrutto o in genere diritti amministrativi o patrimoniali) inerenti agli SFP Stefanel.

ALLEGATO 1.9-BIS CREDITI BANCHE

<i>Istituto di Credito</i>	<i>INDEBITAMENTO CONSOLIDATO</i>	<i>Credito Ceduto</i>	<i>SFP Holdco - Banche</i>	<i>SFP Stefanel - Banche</i>	<i>Nuova Finanza post omologa</i>	<i>Linee di Credito non Consolidate</i>	<i>CREDITI BANCHE</i>
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	17,816,742	6,223,253	3,625	397,398	4,082,813	436,899	28,960,730
UNICREDIT S.P.A.	15,675,410	5,475,302	3,189	349,636	3,592,114	1,841,784	26,937,436
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	2,386,157	833,466	485	53,223	546,802	-	3,820,134
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	8,568,410	2,992,881	1,743	191,116	1,963,503	639,166	14,356,819
VENETO BANCA S.P.A.	8,315,414	2,903,920	-	185,436	-	103,941	11,508,710
BANCO POPOLARE	6,890,777	2,406,741	957	153,687	1,077,818	-	10,529,980
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.	4,014,483	1,401,943	-	89,524	-	-	5,505,949
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	3,586,535	1,252,495	-	79,981	-	-	4,919,010
TOTALE COMPLESSIVO	67,253,928	23,490,000	10,000	1,500,000	11,263,051	3,021,789	106,538,768

ALLEGATO 2.2
SFP STEFANEL BANCHE

<i>Istituto di Credito</i>	<i>%allocazione indicativa SFP Stefanel - Banche</i>	<i>SFP Stefanel - Banche</i>
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	26%	397.398
UNICREDIT S.P.A.	23%	349.636
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	4%	53.223
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	13%	191.116
VENETO BANCA S.P.A.	12%	185.436
BANCO POPOLARE	10%	153.687
BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A.	6%	89.524
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	5%	79.981
CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA	0%	-
BANCA MEDIO CREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	0%	-
TOTALE COMPLESSIVO	100%	1.500.000